

art. 32 - Rinuncia al mandato

Art. 32 - Rinuncia al mandato - Codice deontologico forense

Art. 32 - Rinuncia al mandato

1. L'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.
 2. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.
 3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo P.E.C.; con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia.
 4. L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.
 5. L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.
 6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
-

art.47.Rinuncia al mandato

L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.

- * I.-In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.
 - * II.-Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
 - * III.-In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con
-

art. 32 - Rinuncia al mandato

l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, (1) l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.

L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.

I.-In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.

II.-Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.

III.-In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di tale formalità l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.

Documenti collegati:

[Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l'ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 26 marzo 2019](#)

Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l'ex cliente L'avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che

[Mandato - Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l'ex cliente - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 2755 del 30 gennaio 2019](#)

Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l'ex cliente - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 2755 del 30 gennaio 2019 L'avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque

[Mandato - Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il](#)

art. 32 - Rinuncia al mandato

[dovere di informare l'ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 maggio 2018, n. 56](#)

Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l'ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 maggio 2018, n. 56
L'avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque

fine
